



Tribunale Ordinario di Venezia

Sezione I Civile

Il Giudice dott.ssa Silvia Bianchi,

rilevato che all'udienza del 12.9.2019 il sig. Marino Milan, il quale aveva inizialmente instato per la omologa di un accordo ai sensi dell'art. 9 L. 3/2012, ha rinunciato a detta domanda e ha chiesto la apertura della liquidazione ai sensi degli artt. 14 *ter* e ss. L. 3/2012;

viste le note integrative depositate all'udienza del 16.10.2019;

ritenuta la competenza di questo Tribunale, stante la residenza dell'istante in Mira (VE);

osservato che l'istante non è soggetto fallibile (si fa presente che era socio e legale rappresentante di una società di capitali);

rilevato che l'istante non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla L. 3/2012;

rilevato che l'istante non ha subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 *bis* L. 3/2012;

ritenuta la completezza della documentazione prodotta ai sensi dell'art. 9 commi 2 e 3 art. 14 *ter* comma 3 L. 3/2012;

rilevato che il sig. Milan ha da ultimo dichiarato di voler mettere a disposizione dei propri creditori tutti i suoi beni, costituiti da un immobile sito in Mira (VE) via Pisa 35 int. 6, dalla somma ricavabile dal riscatto di una polizza pensionistica (€ 9.000,00) e da risparmi per € 15.000,00;

osservato, quanto alle modalità di liquidazione dell'immobile dell'istante, che lo stesso sarà ceduto nelle forme di cui all'art. 14 *novies* L. 3/2012 mediante vendita competitiva;

rilevato che appare ragionevole escludere dalla liquidazione l'automobile dell'istante, trattandosi di strumento allo stesso necessario per poter lavorare privo di effettivo valore stante la sua vetustà (trattasi di vettura Euro 4 immatricolata nel 2008 che ha percorso 560.000 km);

rilevato, quanto allo stipendio del sig. Milan, che lo stesso è pari a circa € 2.100,00 netti mensili;

rilevato che, in conformità alla dichiarazione del sig. Milan, l'OCC ha da ultimo indicato in € 1.288,00 l'esborso mensile per il mantenimento della figlia e per il pagamento delle utenze, per la gestione dell'auto e per le spese varie (si legga la integrazione da ultimo dimessa dall'OCC);

osservato che, quindi, appare congrua la proposta del sig. Milan di mettere a disposizione della procedura € 450,00 mensili, tenuto conto che l'istante necessita di una somma mensile ulteriore, rispetto ad € 1.288,00, per fare fronte al pagamento delle spese straordinarie della figlia, poste a suo carico per il 50%, per i futuri esborsi inerenti al trasloco e per spese mediche eventuali;

osservato che il sig. Milan ha, peraltro, dichiarato che metterà a disposizione della procedura gli eventuali importi, eccedenti gli € 1.288,00, non utilizzati per le finalità sopra indicate;

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione nei confronti di Marino Milan;

nomina liquidatore per i fini di cui all'art. 14 *ter* L. 3/2012 l'avv. Emanuela Greco;

dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di chiusura della liquidazione non diventi definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

dispone la pubblicazione del presente provvedimento presso il sito del Tribunale di Venezia;

ordina la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, presso i registri immobiliari;

dichiara la esclusione dello stipendio percepito da Marino Milan dalla procedura di liquidazione sino all'importo mensile di € 1.650,00;

Si comunichi anche all'avv. Emanuela Greco.

Venezia, 17.10.2019

Il G.D.

Dott.ssa Silvia Bianchi

